



## AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

ORDINANZA N° 14 del 2017

Oggetto: ORDINANZA INGIUNZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA

In riferimento al Verbale n.° 2015/207 dell'11 febbraio 2016 – Comando Carabinieri per la Tutela della Salute NAS di Ragusa.

### *Il Direttore Generale*

**Visto** il verbale di contestazione n.° 2015/207 dell'11.02.2016, ore 19:00, redatto presso gli uffici del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute NAS di Ragusa, dal M.C. ARMATORE Vincenzo, che unitamente all'App. S. BATTAGLIA Bruno ha eseguito una ispezione amministrativa a carattere igienico-sanitario in data 29.12.2015, ore 13:00, presso l'impresa alimentare denominata **"IBLEA FISH S.A.S. di CAVARRA R. & FAVARA S."**, avente sede legale in Pozzallo, via R. Follerou s.n.c., gerente l'omonima attività di dettaglio di prodotti ittici, inclusi molluschi bivalvi vivi, di cui è Legale Rappresentante la Sig.ra CAVARRA Rossana, nata a Modica il 14.05.1987 e residente a Pachino in via Piemonte n.° 16;

**Atteso** che l'ispezione medesima è avvenuta alla presenza del socio accomandatario della ditta, Sig. FAVARA Salvatore, nato a Portopalo di Capo Passero il 21.01.1981 e residente a Pozzallo in via G. Galilei s.n.c., che ha sottoscritto il verbale, non dichiarando *Nulla*, in riferimento a quanto emerso durante l'ispezione dal personale NAS;

**Atteso** che a seguito dell'accertamento è stata rilevata a carico della Sig.ra CAVARRA Rossana, nella sua qualità, la violazione di cui agli artt. 1 e 2 – Allegato II del regolamento CE n.° 852/2004 per *avere – nelle predette qualità – omissso la preventiva notifica alla competente Autorità Sanitaria, finalizzata all'aggiornamento della planimetria annessa alla registrazione alimentare (n.° 088003561030722M130195 rilasciata in data 23.09.2013) a seguito della arbitraria modifica di locali/ambienti dell'attività alimentare condotta, come riscontrato in sede di controllo;*  
**Considerato** che tale violazione è sanzionata ai sensi dell'art. 6, comma 3 del D. Lgs. n.° 193 del 6 novembre 2007, che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 500,00 ad €. 3.000,00, per cui nel verbale veniva indicata la somma di €. 1.000,00, pari al doppio del minimo o ad un terzo del massimo della sanzione, da pagare entro 60 giorni dalla notifica del verbale medesimo in applicazione della sanzione in misura ridotta;

**Atteso** che il sopra detto verbale è stato notificato in data 20.04.2016, ore 12:00, dal personale della Stazione dei Carabinieri di Pachino, nelle mani della Sig.ra CAVARRA Rossana, nella qualità di trasgressore e Rappresentante legale della Società **"IBLEA FISH S.A.S. di CAVARRA R. & FAVARA S."**, che non ha rilasciato alcuna dichiarazione, specificando la facoltà di pagare, ex art. 16, L. 689/81, con effetto liberatorio, entro 60 gg. dalla notifica la somma di €. 1.000,00, ovvero presentare entro 30 gg. scritti difensivi e/o richiesta di audizione personale all'Autorità Competente ex art. 18 della L. 689/81;


**Accertato** che il verbale è stato emesso entro i termini di legge, di cui all'art. 14 della Legge 689/81;

**Visti** gli scritti difensivi presentati dalla ricorrente Sig.ra CAVARRA Rossana, nelle sue qualità, all'ASP di Ragusa, quale Autorità competente in materia ed acquisiti al prot. gen. n.° E-0012798 del 09.05.2016;

**Viste** le controdeduzioni del Comando NAS, a firma del Comandante in S.V. M.A.s. UPS Giuseppe Romano, acquisite da questa ASP con prot. gen. n.° E-0007644 del 07.03.2017, in cui lo stesso, richiamando i fatti accertati durante l'ispezione del 29.12.2015, per i quali si è proceduto ad emettere verbale di contestazione, dichiara che: *"...le motivazioni addotte dal ricorrente non possono assolutamente essere ritenute valide ..."*;

**Rilevato** che la responsabilità per la violazione accertata è da ascrivere alla Sig.ra CAVARRA Rossana, nella qualità sopra descritta per la seguente motivazione:

La ricorrente nelle proprie memorie difensive, in riferimento al verbale di contestazione n.° 2015/207, chiede l'archiviazione dello stesso, *per gravi vizi di forma*, che, a dire della stessa, lo renderebbero privo di efficacia giuridica, tuttavia in subordine, ammettendo quindi implicitamente la violazione compiuta, chiede la riduzione al minimo edittale della somma.





Nella fattispecie la mancata comunicazione all'Autorità competente della registrazione DIA per aggiornamenti della planimetria, costituisce violazione al Regolamento CE n.° 852/2004, che dispone che i locali dove si preparano, conservano, lavorano o trasformano gli alimenti devono essere progettati e disposti in modo da consentire di applicare una corretta prassi igienica.

A tal proposito durante l'ispezione, il personale del Comando NAS ha rilevato che nel vano seminterrato, un locale garage, non inserito nella planimetria della Registrazione alimentare (*DIA n.° 088008463810701V090419*), venivano conservati in una cella frigorifera i prodotti ittici, tra cui molluschi bivalvi, che oltretutto presentava pessime condizioni igieniche e strutturali (intonaci scrostati e macchie di umidità in più punti), in netto contrasto con le regole igieniche più comuni per la tutela della salute pubblica.

Pertanto la copia della nota (*prot. n.° 1436/16/ASPRGVETDIP del 12.04.2016*), allegata agli scritti difensivi dalla ricorrente, con cui il Dipartimento di Prevenzione Veterinario-Distretto di Modica comunicava alla Sig.ra Cavarra Rossana l'avvenuta *Registrazione ai sensi del Reg. CE n. 852/2004-D.I.A. Modifiche strutturali*, non può considerarsi una esimente per l'annullamento del verbale n.° 2015/207, infatti la ricorrente stessa ammette nei propri scritti difensivi che l'istanza per le variazioni alla planimetria è stata presentata successivamente all'atto ispettivo del 29.12.2015, durante il quale è stata accertata dal personale NAS la violazione prevista dalla normativa europea e sanzionata dal Decreto Legislativo n.° 193/2007.

Tutto ciò premesso si ritiene di poter concedere la riduzione della sanzione al minimo edittale, così come richiesto dalla parte in subordine, tenuto conto della assenza di precedenti violazioni dello stesso tenore nel quinquennio precedente e del fatto di aver provveduto a sanare l'illecito, seppur solo dopo l'ispezione.

**Rilevata** la fondatezza dell'accertamento e la regolarità della contestazione e/o notificazione degli atti;

**Esaminati** gli atti e tenuto conto delle considerazioni sopra esposte;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689.

VISTA il D. Lgs. 6 novembre 2007 n.° 193.

VISTA la circolare del 17 gennaio 2013 dell'Assessorato della Salute (GURS n° 9 del 22.2.2013)

VISTO l'art. 8 e ss del Regolamento disciplinante l'applicazione delle sanzioni del D. Lgs. n. 193/2007 ai sensi della Legge n. 689/1981 e s.m.i. approvato con delibera n.°1996 del 17.10.2014 dell'ASP e pubblicato sul sito [www.asp.rg.it](http://www.asp.rg.it).

### **Ordina**

Alla Sig.ra CAVARRA Rossana, in premessa generalizzata, nella qualità di trasgressore e Rappresentante legale della **"IBLEA FISH S.A.S. di CAVARRA R. & FAVARA S."**, gerente l'omonima attività di dettaglio di prodotti ittici, inclusi molluschi bivalvi vivi, il pagamento della somma totale di **€ 500,00** (euro cinquecento/00) per sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 9, comma 4, lett. b) del Regolamento Aziendale;

### **INGIUNGE**

allo stesso, di versare le seguenti somme, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente atto:

Importo previsto quale Sanzione amministrativa: € 500,00;

Spese di accertamento e notificazione: € 50,00;

Bolli € 16,00

- quanto ad **€ 66,00 da pagare in unica soluzione tramite c/c postale n.° 11685971 intestato all'ASP di Ragusa indicando la seguente causale: "spese istruttorie verbale di contestazione n.° 2015/207 dell'11.02.2016 Comando NAS Ragusa;**


- quanto ad **€ 500,00 da pagare tramite c/c postale n° 10694974 – conto ordinario intestato a Cassa regionale, UNICREDIT S.p.A. – Ragusa- indicando la seguente causale: "da accreditare sul Cap. 2301, entrate bilancio regionale, entrate bilancio, cat. V" verbale n.° 2015/207 dell'11.02.2016 NAS Ragusa nonché la data ed il numero della presente ordinanza;**

**Per complessivi € 566,00 (eurocinquecentosessantasei/00)**

E' fatto obbligo di esibire l'attestazione dell'avvenuto pagamento presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea, n.° 1 (ove ci si avvale della rateizzazione l'ingiunto avrà cura di esibire mensilmente le attestazioni di pagamento fino al saldo). Ove non provveda entro 30 giorni, sarà attivata la procedura per la esecuzione forzata, per il recupero della somma dovuta, maggiorata degli interessi maturati e conteggiati a partire dalla data di notifica dell'ordinanza a carico del trasgressore, oltre le spese di giudizio.

Il presente atto va notificato:





- alla Sig.ra CAVARRA Rossana nata a Modica il 14.05.1987, nella sua qualità, e residente a Pachino in via Piemonte n.° 16;
- è affisso all'Albo Pretorio dell'ASP 7 di Ragusa per 30 giorni;
- del presente atto si dà comunicazione anche all'organo accertatore dell'infrazione (Comando Carabinieri per la Tutela della Salute-NAS- via G. Perlasca, 2 -97100 RAGUSA).

Si fa presente che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso ai sensi dell'art. 22 della L. 689/181 avanti al Tribunale di Ragusa nel termine di 30 giorni dalla sua notifica. L'opposizione non interrompe i termini.

L'interessato, nello stesso termine, potrà avanzare istanza di rateazione della somma dovuta, ai sensi dell'articolo 10 del vigente regolamento aziendale presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea n° 1 Ragusa.

Ragusa, 24.03.2017

*Il Direttore Generale*  
*Dott. Maurizio Aricò*



